# CITTA' di LISSONE

***Provincia di Monza e della Brianza***
**SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI**
***Segreteria del Sindaco***

Decreto del Sindaco n.. 24 del 10 settembre 2020

OGGETTO: MISURE ORGANIZZATIVE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19. PROROGA FINO AL 7 OTTOBRE 2020 DEL DECRETO N. 20 DEL 3 AGOSTO 2020.

IL SINDACO

Richiamata la deliberazione n. 266 del 9.7.2014 con la quale la Giunta Comunale ha stabilito l'attuale articolazione settimanale dell'orario di servizio, di apertura al pubblico dei servizi e di orario di lavoro, modificata con deliberazione n. 176 del 6.5.2015;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", in particolare l'articolo 3 che prevede tra l'altro che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 125 del 16 maggio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Gazzetta Ufficiale n. 147 dell'11 giugno 2020);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Gazzetta Ufficiale n. 176 del 14 luglio 2020) che aveva prorogato fino al 31 luglio le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, con sostituzione degli allegati 9 e 15 del predetto D.P.C.M. con gli allegati 1 e 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 recante "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", ove si dispone ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, di prorogare, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 590 del 31.07.2020, avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n.33, ed in particolare l'allegato 1, ove nella sezione "Uffici aperti al pubblico" si prevedono le seguenti indicazioni, valide anche per il settore pubblico:

- Promuovere il contatto con i clienti/utenti, laddove possibile, tramite modalità di collegamento a distanza e soluzioni innovative tecnologiche.
- Favorire l'accesso dei clienti/utenti solo tramite prenotazione, consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti/utenti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo).

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Gazzetta Ufficiale n. 222 del 7 settembre 2020), di proroga con modifiche delle misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 fino al 7 ottobre 2020;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Considerato, altresì, che le dimensioni del fenomeno epidemico rendono necessarie misure volte a contemperare la garanzia di continuità dei servizi e delle prestazioni erogate dai servizi comunali con la necessità di evitare, nel rispetto delle norme sopra richiamate, assembramenti e situazioni che possano costituire un rischio, anche solo potenziale, per la salute pubblica;

Visto il decreto legge 17.03.2020, n.18, convertito con modificazioni con legge 24.04.2020, n. 27, ed in particolare l'art. 87, ove al comma 1 si prevede:

*1. Fino alla cessazione» è premesso il seguente periodo: «Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui*

*all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:*

*a) limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza;*

*b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 23 maggio 2017, n. 81.*

*2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.*

*3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1,lettera b), e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati nella vigenza dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.*

Visto il decreto legge 19.05.2020, n. 34, ed in particolare l'art. 263- Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, ove si prevede:

*"1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza. Ulteriori modalità organizzative possono essere individuate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione.*

*2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità."*

Richiamati i propri Decreti n. 2 del 9.3.2020, n. 3 del 16.3.2020, n. 4 del 23.3.2020, n. 6 del 16.4.2020, n. 7 del 30.4.2020, n. 11 del 15.5.2020 e n. 12 del 19 maggio 2020, n. 14 del 29.05.23020, n. 16 del 15.6.2020, n. 20 del 3.8.2020, con i quali sono stati le modalità di accesso al pubblico degli uffici e degli sportelli comunali per il periodo dal 10 marzo al 5 settembre 2020, e ritenuto necessario procedere alla proroga dei quanto stabilito nel decreto n. 20 del 3.8.2020 al fine di dare applicazione alle misure adottate da Governo e Regione Lombardia;

Richiamato il D.lgs. 18.08.2000, n.267, ed in particolare gli articoli 50 e 54;

Richiamato lo Statuto Comunale, ed in particolare gli articoli 13 e 14;

Visto il parere favorevole, allegato quale parte integrante, espresso ai sensi dell'art. 147-bis – 1° comma del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 – in merito alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza del presente atto, dal Dirigente del Settore Affari Generali ed Istituzionali;

DECRETA

1) di prorogare fino al 7 ottobre 2020 quanto già stabilito con proprio Decreto n. 20 del 3 agosto 2020 in merito alle modalità e agli orari di accesso degli utenti agli uffici e agli sportelli comunali.
2) di fare salva l'adozione di eventuali diverse disposizioni da adottarsi nel periodo di validità del presente decreto sulla base di quanto verrà stabilito dalle competenti autorità nazionali e regionali, o in base a diverse valutazioni dell'Amministrazione.

IL SINDACO

Concettina Monguzzi

**CITTA' di LISSONE**
***Provincia di Monza e della Brianza***
**SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI**
***Segreteria del Sindaco***

OGGETTO: Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis del Regolamento sui controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 13.2.2013, e successivamente modificato con deliberazioni n. 83 del 16.10.2019 e n. 28 del 18.4.2019.

Il Sottoscritto Bassani Elio, Dirigente del Settore Affari Generali e Istituzionali, con riferimento alla proposta di Decreto sindacale, avente per oggetto:

MISURE ORGANIZZATIVE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19. PROROGA FINO AL 7 OTTOBRE 2020 DEL DECRETO N. 20 DEL 10 SETTEMBRE 2020.

esprime parere favorevole in merito alla regolarità e la correttezza del suddetto atto, previsto dall'art. 147-bis – 1° comma del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000.

Lissone, 10 settembre 2020

Il Dirigente
Dott. Elio Bassani